

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N.17.1 /18

Del 25 Gennaio 2018

OGGETTO

Corte di Appello di Roma:
Atto di citazione in Appello Soc.
Elettro Stella srl
- Incarico Legale -

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di Gennaio - alle ore 9.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	X	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	X	
	Sauro ANTONELLI		X
	Giorgio PEROTTI	X	
	Domenico MILUZZO	X	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	X	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	X	
"	Carlo PIRRI		X

Assiste alla riunione: Patrizio ANIBALDI - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

II PRESIDENTE

Premesso:

- che l'Avv. Mancini con nota acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 5197/17 del 28.11.2017 ha trasmesso la sentenza n. 835/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, con la quale ha condannato la Società Elettro Stella srl a rifondere al Consorzio le spese di lite, che liquida in complessivi euro 21.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge e pone le spese di CTU definitivamente a carico della Società attrice;
- che l'Avv. Ermanno Mancini, con nota acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 5538/17 del 19.12.2017, ha trasmesso nota pec inviata dal Legale della Soc. Elettro Stella srl, Avv. Consorti, nella quale esplicita una proposta di definizione transattiva;
- che il Consorzio, a seguito delle decisioni assunte dal C.d.A. della seduta del 21.12.2017 con atto deliberativo n. 202/17 con nota prot. n. 84/18 del 11.01.2018, preso atto della proposta di cui al punto precedente, ha comunicato all'Avv. Ermanno Mancini due soluzioni alternative rispetto alla proposta transattiva avanzata dal Legale della Soc. Elettro Stella srl;
- che l'Avv. Ermanno Mancini in data 18 gennaio 2018 ha trasmesso l'Atto di citazione in appello, notificato ad istanza del Procuratore dell'Elettro Stella srl, acquisito agli atti del Consorzio con il prot. n. 195/18 del 19.01.2018, fissando l'udienza per il giorno 02/05/2018 alle ore 9.30;
- che l'Avv. Ermanno Mancini nella suddetta nota ha evidenziato che la controparte, non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva ed è quindi decaduta dalla relativa possibilità di neutralizzare l'eventuale azione esecutiva in suo danno, ciò almeno stando all'interpretazione che la Giurisprudenza (e la Corte di Appello di Roma) ha costantemente fornito dell'art. 283 c.p.c.;
- che l'Avv. Ermanno Mancini, con nota acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 281/18 del 24.01.2018, ha evidenziato che la controparte non ha fornito alcun cenno di riscontro alla proposta transattiva formulata dal Consorzio, trasmessa all'Avv. Consorti, ma bensì ha proposto appello avverso la sentenza n. 835/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile;
- **tutto ciò premesso**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la sentenza n. 835/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile, con la quale ha condannato la Società Elettro Stella srl a rifondere al Consorzio le spese di lite, che liquida in complessivi euro 21.387,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge e pone le spese di CTU definitivamente a carico della Società attrice;

Visto l'Atto di citazione in appello, notificato ad istanza del Procuratore dell'Elettro Stella srl, all'Avvocato Ermanno Mancini, acquisito agli atti del Consorzio con il prot. n. 195/18 del 19.01.2018;

Visto la nota dell'Avv. Ermanno Mancini acquisita gli atti del Consorzio con il prot. n. 281/18 del 24.01.2018, con la quale ha evidenziato che la controparte non ha fornito alcun cenno di riscontro alla proposta transattiva formulata dal Consorzio, trasmessa all'Avv. Consorti, ma bensì ha proposto appello avverso la sentenza n. 835/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Civile;

Preso atto che nel primo grado di Giudizio l'esito è stato totalmente favorevole al Consorzio Industriale assistito dall'Avv Ermanno Mancini;

Considerato che la controparte, non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva ed è quindi decaduta dalla relativa possibilità di neutralizzare l'eventuale azione esecutiva in suo danno;

Tutto ciò premesso, con votazione unanime,

D E L I B E R A

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) Di conferire incarico all'Avvocato Ermanno Mancini, dello Studio Legale Associato Ferri-Mancini, con sede in Rieti - Via dei Lauri n.1, affinché resista avverso il sopra richiamato appello con facoltà di proporre appello incidentale;
- c) di comunicare la decisione assunta all'Avv. Ermanno Mancini;
- d) di dare mandato al Presidente per il conferimento delle indispensabili deleghe ivi compresa la sottoscrizione di ogni ulteriore eventuale atto necessario;
- e) di imputare le spese derivanti dal presente atto al Centro di Costo n. 13 "gestione manutenzione strade";
- f) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.